

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Cassazione. Alle Sezioni unite la decisione sull'applicazione dell'istituto ai procedimenti in corso

Messa alla prova sotto esame

Da valutare se lo stop al giudizio può anche essere retroattivo

Giovanni Negri
MILANO

Alle Sezioni unite la decisione sull'applicazione della messa alla prova per i processi in corso. Ieri la Quarta sezione penale con ordinanza n. 30599 ha rinviato la questione mettendo in evidenza però un netto favore per quella che viene definita «soluzione più garantista», quella dell'applicabilità immediata dell'istituto anche ai fatti pregressi e per i giudizi pendenti. La messa alla prova, come causa di estinzione del reato e come possibilità di definizione alternativa del procedimento penale, è stata introdotta (al di fuori del processo ai minori) con la legge n. 67 del 2014 ed è entrata in vigore a partire dal 17 maggio.

Traghi obiettivi principali, come avverte la pronuncia, da una parte l'offerta di un percorso di

reinserimento ai soggetti processati per reati di minore allarme sociale, come attestata dal fatto che prima della concessione serve una valutazione che escluda il rischio di recidiva. In questo senso il modello del processo per i minorenni resta valido, ma non esaustivo della portata dell'innovazione visto che si deve aggiungere almeno la funzione deflattiva dei procedimenti penali attraverso l'estinzione del reato dichiarata dal giudice in caso di esito positivo della prova.

La Cassazione riconosce che la legge 67/14 presenta «evidenti difficoltà interpretative» in assenza di una disciplina transitoria che regoli i procedimenti instaurati per i reati ammessi alla misura che alla data del 17 maggio 2014 hanno superato le fasi processuali entro le quali l'imputato può chiedere la so-

spensione del procedimento con messa alla prova.

La soluzione sul perimetro di applicazione della norma non può però passare dall'inquadramento sistematico dell'istituto, precisa l'ordinanza: sono infatti presenti sia profili di carattere sostanziale (si tratta di una nuova causa di estinzione del reato inserita nel Codice penale come conseguenza dell'adempimento di un programma che comporta limitazioni alla libertà dell'interessato), sia profili di natura processuale (previsione di specifici momenti processuali per la proposizione della richiesta di accesso all'istituto).

La prevalenza o almeno la rilevanza dell'aspetto sostanziale potrebbero fare deporre per l'applicazione anche per i fatti precedenti e per i procedimenti in corso. In questo senso militano diversi elementi, come l'evol-

L'ORDINANZA

Si prospetta, pertanto, una soluzione interpretativa diversa, potendosi legittimamente sostenere la tesi che il novum normativo, riguardando anche l'ambito processuale, non determini di per sé l'applicazione dell'istituto della messa alla prova ai fatti pregressi e per i procedimenti pendenti (...). La soluzione più garantista che meglio coniuga le esigenze difensive con un portato normativo non leggibile in modo inequivoco, è ovviamente quella dell'immediata applicabilità dell'istituto della messa alla prova anche ai fatti pregressi e per i processi pendenti, pur in assenza di una disciplina transitoria (...).
Cassazione, Quarta sezione penale ordinanza 30599/14

uzione della giurisprudenza, nazionale e internazionale (Corti di giustizia europea e dei diritti dell'uomo) sulla portata applicativa della legge più favorevole all'imputato.

Tuttavia, la Corte costituzionale ha stabilito, con la sentenza n. 236 del 2011, che, in presenza di alcune situazioni, il principio di retroattività della *lex mitior* possa subire deroghe o limitazioni; in questa prospettiva a venire valorizzati sarebbero gli aspetti processuali che, in osservanza del principio *tempus regit actum*, sono indirizzati a fornire un massimo grado di certezza del diritto. In ogni caso, sostiene l'ordinanza, il rinvio alle Sezioni unite si rivela opportuno per la necessità di scongiurare preventivamente interpretazioni contrastanti della normativa di maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondo patrimoniale. I beni «coperti»

Esigenze familiari, nozione ampia

Angelo Busani

Grava sul debitore la prova che il credito, per il cui pagamento il creditore tenta di escutere i beni sottoposti a fondo patrimoniale, è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Inoltre, il concetto di «debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia», va inteso non in senso restrittivo, vale a dire con riferimento alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia; ma nel senso di ricomprensione in tali bisogni anche esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa. Così ha deciso la Cassazione nella sentenza n. 15886 depositata l'11 luglio 2014.

La Cassazione ribadisce pertanto l'orientamento (già espresso ad esempio nelle sentenze 134/1984, 11683/2001, 12730/2007, 15862/2009 e 4011/2013) per il quale si preferisce una nozione di «bisogni della famiglia» piuttosto ampia, con la quale, da un lato, si esclude che i bisogni rilevanti siano soltanto quelli essenziali del nucleo familiare, ma, d'altro lato, si comprendono anche altre esigenze, purché il loro soddisfacimento sia funzionale alla vita della famiglia.

A questo punto del ragionamento si fa controverso il punto riguardante la possibilità di ricondurre ai bisogni della famiglia i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi, anche in considerazione del fatto che i redditi relativi sono di norma, ma non necessariamente, destinati al mantenimento della famiglia. Sotto questo profilo, se è vero che la destinazione ai bi-

sogni della famiglia non può dirsi sussistere per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'attività di impresa, tuttavia tale circostanza non è neppure idonea ad escludere, in via di principio, che il debito possa dirsi contratto per soddisfare tali bisogni.

Piuttosto, l'indagine del giudice si deve rivolgere specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura di questa: i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno allora essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perse-

IL DUBBIO RISOLTO

Anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi possono essere «destinati»

guito nell'obbligarsi sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo, ma nel senso ampio sopra indicato.

Nel caso concreto, si trattava di un bene vincolato in fondo patrimoniale, concesso in ipoteca a garanzia di un finanziamento bancario, assunto nell'ambito dell'attività di impresa, che non è stato ritenuto «protetto» dal fondo patrimoniale, in quanto: entrambi i coniugi erano soci e amministratori della società debitrice, la fonte di sostentamento della famiglia era unicamente il reddito di quell'impresa e il fatto che un bene del fondo sia stato concesso in ipoteca è stato ritenuto elemento di evidenza del fatto che si trattasse di un debito destinato al finanziamento di esigenze familiari.

La Consulta, però, con la sentenza 198, depositata ieri, ha dichiarato la questione non fondata, dal momento che lo sbarramento temporale si giustifica per due motivi. Il primo: la precedente custodia cautelare non può in alcun modo essere considerata un «riserva di impunità» «utilizzabile per elidere le conseguenze di futuri illeciti penali». Il secondo: la pena deve comunque seguire, e non può precedere, il fatto criminoso.

Risarcimenti. Il decesso di un bambino in ospedale

La malasanità non aggrava il danno

MILANO

Il decesso di un figlio, di 3 anni, sia pure per un episodio di quella che corre sotto il nome di «malasanità» non dà diritto a un maggiore risarcimento ai genitori. Come pure al riconoscimento di un danno da lucro cessante. Inoltre l'applicazione per la determinazione del danno della Asl di tabelle diverse da quelle milanesi, considerate ormai punto di riferimento nazionale, non può essere contestata per la prima volta in Cassazione. Lo precisa la

stessa Cassazione con la sentenza n. 15909 della Terza sezione civile depositata ieri.

La Corte si trovava ad affrontare le conseguenze del decesso di un bambino di 3 anni avvenuto nel 1996 all'ospedale di Montebelluna per quella che inizial-

L'INDICAZIONE

Va subito contestato nei giudizi di merito l'uso di tabelle inferiori a quelle milanesi per quantificare l'indennizzo

mente al medico di turno del reparto pediatria, era apparsa una «sospetta epiglottide», rivelatasi poi però patologia assai più grave, tanto da avere provocato prima il coma del piccolo e poi, 5 giorni dopo, il suo decesso.

La Cassazione respinge il ricorso presentato dalla difesa dei genitori contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, tra l'altro, aveva negato l'esistenza di un danno da lucro cessante, precisando che la giovanissima età del bambino, l'assenza di qualsiasi possibilità di conoscere le sue inclinazioni la-

vorative rendevano impossibile affermare, anche solo sulla base di presunzioni, che, una volta cresciuto, il bambino avrebbe contribuito alla vita familiare. Diventava così impossibile determinare l'effettiva esistenza di un pregiudizio di natura patrimoniale. Da una valutazione prognostica, precisa la Cassazione, si sarebbe sconfinato nella profezia.

Quanto all'«aggravante» della «malasanità» i giudici la negano alla radice, sottolineando come la morte rimanga morte comunque la si debba affronta-

re. Il decesso tanto tragico di un bambino, all'interno di un ospedale, non può, allora, da solo, giustificare la corresponsione di un risarcimento maggiore di quello che comunque venne erogato per danno morale e biologico.

Infine, quanto alla determinazione della somma da riconoscere, la sentenza osserva che l'adozione delle tabelle in uso nel Triestino, con importi che la difesa sostiene essere più bassi di quelle milanesi, punto di riferimento nazionale, non può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità. Serviva invece avere contestato prima, nei giudizi di merito.

G. Ne.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

OPEN YOUR MIND

71° OPEN D'ITALIA

CIRCOLO GOLF TORINO
LA MANDRIA
28-31 Agosto 2014

COMITATO ORGANIZZATORE
OPEN PROFESSIONISTICI DI GOLF

scarica l'applicazione BLINKAR e inquadra il logo dell'Open per scoprire i contenuti interattivi

#openyourmind
www.openditaliagolf.com